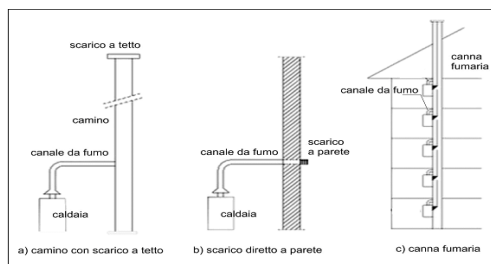


Scarico a tetto e a parete: novità dal 1 settembre 2013

Per impianti termici installati ex novo a partire dal 1 settembre 2013 - in tutte le tipologie di immobili - vige l'obbligo di scaricare a tetto. Deroghe previste solo per: sostituzioni di impianti aventi scarico a parete (o in canna ramificata) già esistenti prima del 1 settembre; nel caso di case storiche/stabili vincolati; di fronte all'impossibilità tecnica di sbocco a tetto, asseverata da un progettista. In tali casi, è ammesso lo scarico a parete, purché s'installino generatori di calore a gas (secondo norme UNI) ad alta prestazione energetica e basse emissioni.

(Aggiornato al: 3 settembre 2013)



La [Legge n. 90/2013](#), entrata in vigore il 4 agosto 2013, ha stabilito nuove disposizioni riguardanti l'**evacuazione dei prodotti della combustione degli impianti termici**. In particolare, l'art. 17-bis "Requisiti degli impianti termici", al comma 9 stabilisce che:

"Gli impianti termici installati successivamente al 31 agosto 2013 devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente. 9-bis. E' possibile derogare a quanto stabilito dal comma 9 nei casi in cui:

- a) si procede, anche nell'ambito di una riqualificazione energetica dell'impianto termico, alla sostituzione di generatori di calore individuali che risultano installati in data antecedente a quella di cui al comma 9, con scarico a parete o in canna collettiva ramificata;**
- b) l'adempimento dell'obbligo di cui al comma 9 risulta incompatibile con norme di tutela degli edifici oggetto dell'intervento, adottate a livello nazionale, regionale o comunale;**
- c) il progettista attesta e assevera l'impossibilità tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto.**

9-ter. Nei casi di cui al comma 9-bis è **obbligatorio installare generatori di calore a gas** che, per valori di prestazione energetica e di emissioni, **appartengono alle classi 4 e 5** previste dalle norme UNI EN 297, UNI EN 483 e UNI EN 15502, e posizionare i terminali di tiraggio in conformità alla vigente norma tecnica UNI 7129, e successive integrazioni.

9-quater. ***I comuni adeguano i propri regolamenti alle disposizioni di cui ai commi 9, 9-bis e 9-ter***".

In sintesi, **rispetto alla precedente norma** (per la Legge n. 221/2012, si veda box a fondo pagina), vanno rilevate le seguenti modifiche:

- l'**obbligo di scaricare a tetto**, in via generale, ora è **esteso a tutte le tipologie di edifici**, anche, ad esempio, a villette unifamiliari (non solo più quindi agli "*edifici costituiti da più unità immobiliari*");
- prima, si poteva scaricare a parete se s'installava una caldaia a condensazione; ora, sono indicati **tre casi specifici** in cui è possibile scaricare a parete, rispettivamente: se si va a sostituire l'impianto con uno già esistente prima del 1 settembre 2013 che già scaricasse a parete o fosse allacciato a canna collettiva ramificata; se lo scarico a tetto risulta incompatibile con norme di tutela degli edifici; se si dimostra, con un'asseverazione del progettista, che è impossibile tecnicamente realizzare uno sbocco a tetto;
- lo scarico a parete, ammesso solo per i casi in deroga, è previsto purché **gli impianti siano di classe 4 e 5 stelle** nel rispetto delle norme UNI EN 297, UNI EN 483 e UNI EN 15502 e delle prescrizioni della UNI 7129:2008 (posizionamento dei terminali di tiraggio, distanze da balconi e finestre, aperture di aerazione/ventilazione). **Non compare più l'obbligo**, come invece veniva riportato nella precedente normativa, di ricorrere esclusivamente alla specifica **tipologia di caldaia a condensazione**. In merito al rendimento della caldaia è però da tenere ben presente quanto indicato dal Ministero delle Attività Produttive con propria nota [prot. 0024957 del 18/12/2013](#). Rispondendo a dei quesiti specifici indica che oltre ai requisiti previsti dalle norme UNI EN 297 devono essere rispettati anche i valori di rendimento minimi calcolati secondo la formula $90+2\log(P_n)$.

"VECCHIA" NORMATIVA SU SCARICO A PARETE (Legge n. 221/2012)

Dal **19 dicembre 2012 al 31 agosto 2013**, bastava installare una **caldaia a condensazione** per poter scaricare i fumi **a parete**, mentre per l'installazione di **tutti gli altri tipi di impianti termici** c'era l'obbligo di collegamento a camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti di combustione con **sbocco sopra il tetto dell'edificio**. In particolare, la Legge n. 221/2012, all'art.34 comma 53, stabiliva che:

*"Gli impianti termici siti **negli edifici costituiti da più unità immobiliari** devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti di combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione vigente, fatto salvo quanto previsto dal periodo seguente. **Qualora si installino generatori di calore a gas a condensazione** che, per valori di prestazione energetica e di emissioni nei prodotti della combustione, appartengano alla classe ad alta efficienza energetica, più efficiente e meno inquinante, prevista dalla pertinente norma tecnica di prodotto UNI EN 297 e/o UNI EN 483 o UNI EN 15502, il posizionamento dei terminali di tiraggio avviene [in conformità alla vigente norma tecnica UNI 7129 e successive integrazioni](#)".*